R.G. 924/C/18

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA (LT)

(decreto di fissazione dell'udienza di comparizione con sospensione *inaudita altera parte* parziale e provvisoria della sanzione accessoria impugnata)

Il Giudice di Pace, Avv. Giovanni Pesce,

- **letto** il ricorso, che precede, proposto da **M M (Avv. Roberto Iacovacci);**
- **esaminata** la documentazione allegata;
- **verificato** che il ricorso appare tempestivamente proposto;
- **rilevato** che, **ad una prima sommaria delibazione**, appare sussistere, limitatamente all'opposizione avverso la sanzione accessoria (cautelare) della sospensione della patente di guida, il presupposto del ***periculum in mora*** in considerazione dell'attività lavorativa dell'odierno ricorrente (avvocato – imprenditore commerciale), per cui il provvedimento accessorio opposto, **se ulteriormente reiterato, senza previo accertamento della responsabilità in sede penale**, rischierebbe di conculcare **ingiustificatamente** non solo le **situazioni giuridiche patrimoniali** dello stesso, legate alla suddetta attività lavorativa, ma anche **quelle soggettive non patrimoniali**, come, tra l'altro, il diritto ad una esistenza libera e dignitosa, di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, che potrebbero essere, appunto, pregiudicate dalla **reiterata "*parossistica*" applicazione** del provvedimento accessorio opposto, **senza, però, prodromico accertamento della responsabilità nella competente sede penale**, ove, in caso di condanna, il Giudice competente potrà, sempre e comunque, pronunciarsi, con maggiore avvedutezza e serenità, anche sull'entità del periodo di sospensione (revoca) della patente di guida;
- **visti** gli art. 22 e 23, co. 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e l'art. 5 Dlgs 150/2011;

SOSPENDE

inaudita altera parte, parzialmente e provvisoriamente la sanzione accessoria cautelare impugnata fino all'udienza di comparizione delle parti, ordinando all'Autorità competente l'**immediata restituzione** della patente di guida, categoria B, rilasciata il 13/05/2015, n. U1J962621L all'odierno opponente, **autorizzando l'uso della patente *de qua* esclusivamente per le suesposte finalità lavorative** e, quindi, la circolazione alla guida dell'odierno opponente **esclusivamente dalle ore 6:30 del mattino alle ore 19:30 della sera, festivi e domeniche escluse** (con divieto, quindi, nei giorni festivi e nelle domeniche, di circolazione alla guida per l'odierno opponente M M), onde permettergli, nelle more, l'espletamento della suddetta attività lavorativa, e, nel contempo,

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti per il giorno **venerdì 15 febbraio 2019 alle ore 9.30.**

ORDINA

all'Autorità, che ha emanato il provvedimento impugnato, di depositare in Cancelleria, **10 (dieci) giorni prima dell'udienza**, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

Manda

la Cancelleria di notificare il ricorso e questo decreto all'**opponente**, alla **Prefettura di Latina**, in persona del Prefetto p.t., ed all'**Organo Periferico della Polizia Stradale di Terracina (LT)**, in persona del Dirigente p.t., anche *brevi manu* o a mezzo fax o per via telematica.

Terracina (LT), addì 8 ottobre 2018

Il Giudice di Pace
Avv. Giovanni Pesce

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 17-10-2018
IL CANCELLIERE
Pecchia Antonio